



COMUNE DI VILLAREGGIA

PROVINCIA DI TORINO

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Comune
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Territorio
- Art. 4 – Funzioni del Comune
- Art. 5 – Funzioni del Comune nel settore della sanità
- Art. 6 – Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza
- Art. 7 – Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica
- Art. 8 – Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico
- Art. 9 – Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti
- Art. 10 – Compiti del Comune
- Art. 11 – Albo pretorio

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 – Organi

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 13 – Elezione e composizione
- Art. 14 – Durata in carica
- Art. 15 – Consiglieri comunali
- Art. 16 – Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 17 – Esercizio delle potestà regolamentare
- Art. 18 – Commissioni comunali permanenti
- Art. 19 – Commissioni speciali
- Art. 20 – Commissione per il regolamento del Consiglio
- Art. 21 – Sessioni del Consiglio
- Art. 22 – Convocazione dei consiglieri
- Art. 23 – Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 24 – Astensione dei consiglieri
- Art. 25 – Pubblicità delle sedute
- Art. 26 – Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 27 – Votazioni e funzionamento del Consiglio
- Art. 28 – Verbalizzazione
- Art. 29 – Pubblicazione delle deliberazioni

CAPO III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I
ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

Art. 30 – Elezione del Sindaco e della Giunta

SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 31 – La Giunta Comunale
- Art. 32 – Composizione e presidenza
- Art. 33 – Assessori extraconsiliari
- Art. 34 – Elezione della Giunta
- Art. 35 – Anzianità degli assessori
- Art. 36 – Durata in carica della Giunta
- Art. 37 – Mozione di sfiducia costruttiva
- Art. 38 – Cessazione di singoli componenti della Giunta
- Art. 39 – Funzionamento della Giunta
- Art. 40 – Competenze della Giunta
- Art. 41 – Deliberazioni d'urgenza della Giunta

Art. 42 – Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

SEZIONE III SINDACO

Art. 43 – Sindaco organo istituzionale

Art. 44 – Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

Art. 45 – Delegazioni del Sindaco

Art. 46 – Surrogazione del Consiglio per le nomine

Art. 47 – Potere di ordinanza del Sindaco

Art. 48 – Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

TITOLO III DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I CRITERI DIRETTIVI

Art. 49 – Partecipazione dei cittadini

SEZIONE II RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 50 – Riunioni e assemblee

SEZIONE III INIZIATIVE POPOLARI

Art. 51 – Istanza, petizioni e proposte

Art. 52 – Referendum

Art. 53 – Effetti del referendum consultivo

Art. 54 – Disciplina del referendum

Art. 55 – Azione popolare

Art. 56 – Pubblicità degli atti amministrativi

Art. 57 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

CAPO II DIFENSORE CIVICO

Art. 58 – Istituzione

Art. 59 – Elezione del difensore civico

Art. 60 – Durata in carica e revoca del difensore civico

Art. 61 – Funzioni

Art. 62 – Modalità di intervento

Art. 63 – Relazione al Consiglio Comunale

Art. 64 – Mezzi del difensore civico

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 65 – Svolgimento dell'azione amministrativa

CAPO I
SERVIZI

Art. 66 – Servizi pubblici comunali

Art. 67 – Gestione diretta dei servizi pubblici

Art. 68 – Aziende speciali ed istituzioni

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 69 – Convenzioni

Art. 70 – Consorzi

Art. 71 – Unione di Comuni

Art. 72 – Accordi di programma

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 73 – Organizzazione degli uffici e del personale

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 74 –

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 75 – Disciplina dello status del personale

Art. 76 – Collaborazioni esterne

CAPO III
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 77 – Norme applicabili

CAPO IV
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 78 – Stato giuridico e trattamento economico

Art. 79 – Funzioni del Segretario

TITOLO VI RESPONSABILITA'

- Art. 80 – Responsabilità verso il Comune
- Art. 81 – Responsabilità verso i terzi
- Art. 82 – Responsabilità dei contabili
- Art. 83 – Prescrizione dell'azione di responsabilità
- Art. 84 – Pareri su proposte di deliberazioni

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 85 – Ordinamento
- Art. 86 – Attività finanziaria del Comune
- Art. 87 – Amministrazione dei beni comunali
- Art. 88 – Contabilità comunale: il bilancio
- Art. 89 – Contabilità comunale: il conto consuntivo
- Art. 90 – Attività contrattuale
- Art. 91 – Revisione economico finanziaria
- Art. 92 – Tesoreria
- Art. 93 – Principi e criteri

TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Art. 94 – Partecipazione alla programmazione

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 95 – Modificazioni e abrogazione dello Statuto
- Art. 96 – Adozione dei regolamenti
- Art. 97 – Entrata in vigore

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.9 del 12.6.1991 e s.m. ed i.

PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE IL
10 LUGLIO 1992 (12° Supplemento straordinario al n° 28)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 COMUNE

1. Il Comune di VILLAREGGIA è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C. 3 giugno 1986.

Art. 3 TERRITORIO

1. Il Comune di VILLAREGGIA comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, nuclei frazionali Rocca e Gerbido e cascinali sparsi.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale a sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune, mediante assemblea prevista all'art. 50 comma 4°.

Art. 4 FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita altresì secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento di bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Art. 5

FUNZIONE DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
4. Il Comune istituisce ambulatori e consultori nei quartieri cittadini per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

Art. 6

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLA BENEFICENZA

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli art. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta comunale predispone annualmente un programma relativo a:
 - a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;
 - b) accogliimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;
 - c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi la giunta comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.
4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 7

FUNZIONI DEL COMUNE NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative alla assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 8

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
 - a) fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
 - b) turismo ed industria alberghiera (art. 60 del detto D.P.R. 616);
 - c) agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. 616).

Art. 9

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA INQUINAMENTI

1. Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10

COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce servizi propri a' sensi delle norme del Capo I – Tit. IV del presente statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 11

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12

ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza di consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 14

DURATA IN CARICA

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti ad esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

Art. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune; salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quaranta cinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 46 del presente statuto.

Art. 17

ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati nel loro insieme e qualora, se richiesta dalla maggioranza consiliare, articolo per articolo.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi a' sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 18

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli Uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 19

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio;
 - c) una commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la Giunta ed il Sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa.
2. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 20

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio può nominare una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
3. La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.
5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 21

SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono nel periodo autunnale e primaverile.
3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/2° lettera b) della legge 142/90.
4. Il consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita eventualmente la giunta comunale, e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
5. Gli adempimenti previsti al 4° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolti dal consigliere anziano.

Art. 22

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
2. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 23

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri.

Art. 24

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 26

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. Le adunanze per l'elezione del sindaco e della Giunta sono presiedute dal consigliere anziano.

Art. 27

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n) della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 28

VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 29

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili a' sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I – ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

Art. 30

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco e la giunta sono eletti dal Consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente statuto.
2. Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati tanti consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.
3. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2° dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.
4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
5. Ove il documento programmatico non sia stato depositato almeno ventiquattro ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

SEZIONE II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 32

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da 4 assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato o l'assessore anziano.

Art. 33

ASSESSORI EXTRACONSILIARI

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
3. Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli assessori da cui la Giunta è composta.
4. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.
5. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto per illustrare gli affari di cui son relatori.

Art. 34

ELEZIONE DELLA GIUNTA

1. L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge e dall'art. 30 del presente statuto.
2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Art. 35

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. I nominativi dei candidati alla carica di assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 30 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purchè questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.
2. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.
3. All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale del Governo.

Art. 36

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La Giunta rimane in carica fino alla elezione della nuova Giunta.
2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 37

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.
4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.
5. Il Sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 38

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.
3. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli assessori su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico amministrative stabilite dal Consiglio stesso e non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.
6. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 39

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto all'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
9. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 40

COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. In generale la Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco e del segretario;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - 1) le convenzioni con altri comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - 2) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - 3) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - 4) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
 - a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) concludere i contratti.

Art. 41

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori alla ultima adunanza consiliare deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 42

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 29 del presente statuto.

SEZIONE III – SINDACO

Art. 43

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 44

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
 - c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 45; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
 - f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - g) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;

- h) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - i) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
 - l) sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;
 - m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio a' sensi dell'art. 16 del presente statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplorazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 45

DELEGAZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento può nominare un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco e secondo quanto disposto dell'art. 80 e seguenti del presente statuto.

Art. 46

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 16, comma 6, del presente Statuto o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 47

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata a' sensi del comma 3° è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 48

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

TITOLO III

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I – CRITERI DIRETTIVI

Art. 49

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) il collegamento dei propri organi con le associazioni e organizzazioni sociali;
 - b) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

SEZIONE II – RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 50

RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. L'amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta dal Consiglio comunale.

SEZIONE III – INIZIATIVE POPOLARI

Art. 51

ISTANZA, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale per quanto riguarda le materie di competenza dello stesso con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Agli effetti del precedente comma le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 100 elettori.
3. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 52.

Art. 52

REFERENDUM

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi, la indizione è fatta quando lo richiedano 200 elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 53

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali; altrimenti è dichiarato respinto.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 54

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 55

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 56

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti la esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 57

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini la informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

CAPO II DIFENSORE CIVICO

Art. 58 ISTITUZIONE

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 59 ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
5. L'incompatibilità, originaria e sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
6. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art. 60 DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, previa formale contestazione degli addebiti, con possibilità allo stesso di presentare le proprie deduzioni.

Art. 61 FUNZIONI

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per

assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 62

MODALITA' DI INTERVENTO

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al segretario comunale.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1° copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 63

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 64

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale e forniti di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del

territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 65

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali; dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti a' sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la provincia.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I

SERVIZI

Art. 66

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 67

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art.3 del D.P.R. 1° ottobre 1986, n. 902.

Art. 68

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto nel quale saranno stabilite modalità e normative previste dall'art. 23, commi 3° e 5° della Legge 142/90.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 69

CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 70

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 69 del presente statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione a' sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 71

UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può costituire una unione con altri comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4. Il regolamento dell'unione a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme; b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 72

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulla opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 73

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 74

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 75

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti di pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diversa figura professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
5. Il consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali a' sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 76

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

- c) la natura privatista del rapporto.

CAPO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 77 NORME APPLICABILI

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

CAPO IV SEGRETARIO COMUNALE

Art. 78 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 79 FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

TITOLO VI RESPONSABILITA'

Art. 80 RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità a' sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 81

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, negli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso, restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 82

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 83

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 84

PARERI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

1. Il Segretario comunale risponde in via amministrativa e contabile del parere sotto il profilo di legittimità e di regolarità tecnica e contabile, espresso a' sensi degli artt. 16 e 40 del presente statuto.

2. Il Segretario è, altresì, responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 85 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 86 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 87 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. La Giunta comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 88 CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del segretario comunale. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto a' sensi del comma 5 art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 89

CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 109 del presente statuto.

Art. 90

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione della Giunta.
3. La deliberazione deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 91

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 92

TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali a' sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla stipulanda convenzione.

Art. 93

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 94

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 95

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 96

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto compatibili.

Art. 97

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
4. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

